R.G. TRIB. FED. n. 13/2018
(Proc. P.A. 56/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano – Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

per decidere in ordine al deferimento dei Signori Corrado Cappetta (Tessera FISE n.000400/G), Isabella Polito (Tessera FISE n. 58901/G), Domenico Procopio (Tessera FISE n. 58902/G), Antonella Canevaro (Tessera FISE n. 006915/G) e Paolo Allegrini (Tessera FISE n. 36569/G)

PREMESSO CHE

- con esposto trasmesso alla Procura Federale in data 15 luglio 2017, la Sig.ra Valentina Dolci segnalava quanto segue: "*il giorno 5 giugno 2015 la veterinaria Dott.ssa Fiorenza Felici è stata contattata alle 08.50 del mattino dalla Dott.ssa Angela Mascioni" – a sua volta contattata "alle 08.45 dalla Signora Antonella Canevaro*", istruttrice all'epoca dell'esponente. In particolare, la Dott.ssa Mascioni chiedeva alla Dott.ssa Felici "*di recarsi urgentemente presso la scuderia dove si trovava il cavallo*" Pringles, di proprietà della Sig.ra Dolci, scuderizzato presso il circolo ippico "Febbre da cavallo", sito in Roma, il quale "*era scappato dal paddock dove era custodito rompendo la recinzione elettrica ed era caduto, rimanendo incastrato, nel fosso profondo circa 1,5 metri posto proprio nelle vicinanze del paddock e nascosto dall'erba alta e incolta*". "*Trovandosi*" la Dott.ssa Mascioni a Viterbo, chiedeva "*alla collega Felici di sostituirla nell'immediato. Non appena visto il cavallo, che risultava essere stato già trascinato dal personale del maneggio fuori del fosso senza aver aspettato l'arrivo del veterinario, la Dott.ssa Felici chiamava la collega Mascioni esprimendo forte preoccupazione per le gravi condizioni del cavallo e chiedendole di convergere al maneggio per tentare di rialzare Pringles. Nel frattempo venivano effettuate delle terapie farmacologiche per tentare di stabilizzare le condizioni del cavallo in grave stato di shock e per tentare di girare sul lato opposto l'animale onde evitare una eccessiva compressione delle masse muscolari. Le due veterinarie si sono poi prodigate nel reperire materiale idoneo (fasce o idonea imbragatura) per sollevare in sicurezza il cavallo che, comunque, risultava essere già stato trascinato fuori dal canale dal personale del maneggio dopo il rinvenimento alle 7.00 del mattino circa. All'arrivo della Dott.ssa Mascioni (11.30) Pringles si trovava sotto fluido terapia (...)*". In quel frangente era presente al maneggio anche l'esponente potendo quindi "*vedere quanto stava succedendo*". "*Dopo aver tentato inutilmente di alzare il cavallo le due veterinarie*" riferivano alla Sig.ra Dolci che era necessario "*effettuare l'eutanasia a Pringles onde evitargli ulteriori sofferenze (...)*". Rilevava, inoltre, quest'ultima nell'esposto di essersi *"ammalata dopo questo*

terribile evento per una sindrome ansioso-depressiva" e di aver deciso – sentendosi "*ora più tranquilla e psicologicamente più forte*" - di "*voler comunque segnalare questa bruttissima vicenda per rendere giustizia*" al cavallo Pringles e "*per far sì che i centri ippici prestino più attenzione nel prevenire pericoli e si astengano dal mettere in atto azioni 'fai da te' che possono peggiorare se non danneggiare irreparabilmente i cavalli*";

- la Sig.ra Dolci allegava all'esposto una relazione della Dott.ssa Mascioni datata 19 giugno 2015 e firmata dalla stessa, nonché una relazione della Dott.ssa Felici, priva però di data e firma, unitamente alla documentazione relativa alla richiesta di risarcimento del danno. La Dott.ssa Mascioni dichiarava, in particolare: "*alle 8.45 del 5 giugno sono stata contattata per telefono dalla Sig.ra Antonella Canevaro, istruttore federale di equitazione della Sig.ra Dolci, perché il cavallo Pringles era fuggito dal paddock dove era custodito dopo aver rotto parte della recinzione in legno ed elettrica probabilmente perché in preda al panico per un evento a noi sconosciuto. Trovandomi a Viterbo ho immediatamente contattato la collega Dott.ssa Fiorenza Felici che in poco meno di un'ora si è recata presso la ssd a r.l. Febbre da cavallo (...). La dottoressa dopo aver valutato la situazione mi ha contattato esprimendo la sua preoccupazione per la gravità delle condizioni cliniche in cui si trovava il cavallo e mi ha chiesto di raggiungerla per tentare di rialzarlo; nel frattempo lei si sarebbe occupata di iniziare una terapia farmacologica per stabilizzare le condizioni critiche del cavallo che si trovava in grave stato di shock e di girare il cavallo sull'altro fianco al fine di evitare un'eccessiva compressione delle masse muscolari. Abbiamo anche concordato di recuperare presso una clinica veterinaria o un maneggio limitrofo delle fasce o imbragatura idonea al sollevamento in sicurezza del cavallo. Sono arrivata alle 11,30 e ho trovato il cavallo a terra in decubito laterale sinistro mentre veniva sottosposto a fluidoterapia (...). Il cavallo si trovava a distanza di circa 5 metri da un canale largo un metro e mezzo e profondo un metro e mezzo circa dove l'animale era caduto e lì ritrovato da personale del maneggio intorno alle 7 del mattino. L'erba nel canale era molto alta e impediva la visione dello stesso ed era compressa nel punto di caduta per una lunghezza di circa 3 metri (...). Il cavallo presentava segni di trauma cranico (...), a carico della colonna nel tratto lombare si notava una tumefazione pronunciata (...) e, in corrispondenza della tumefazione, si evidenziava una deviazione del normale decorso della colonna per una sospetta frattura della stessa (...). Erano presenti abrasioni e ferite superficiali su varie parti del corpo (...) presumibilmente ascrivibili alla caduta e al trascinamento dell'animale fuori dal fossato (...)*".

Nella relazione della Dott.ssa Felici allegata all'esposto si legge: "*il giorno 05 giugno 2015 alle ore 8:50 sono stata contattata dalla dott.ssa Angela Mascioni che mi chiedeva se potevo recarmi urgentemente presso il circolo ippico 'Febbre da cavallo' (….). In circa un'ora raggiungo il suddetto maneggio. Al mio arrivo trovo un altro veterinario (dott. Migliorini) che era stato contattato e che era anch'egli appena giunto sul posto; l'istruttrice sig.ra Antonella Canevaro e altro personale tecnico del maneggio. La sig.ra Valentina*

Dolci proprietaria del cavallo invece ancora non era arrivata (…). Presumibilmente Pringles spaventatosi per qualche evento a noi sconosciuto ha sfondato la staccionata ed è scappato scivolando poi in questo fossato dove è stato ritrovato come dimostrava anche una zona di erba schiacciata in prossimità del bordo del canale. Al mio arrivo Pringles si trovava a circa 5 metri dal canale in decubito laterale destro. Il personale del maneggio mi ha riferito di aver tirato fuori il cavallo dal fossato legandogli gli arti con delle lunghine e spostandolo con il trattore che infatti si trovava vicino al cavallo (…)";

- la Procura Federale, esaminati i documenti sopra indicati, acquisiva in data 24 luglio 2017 la relazione integrativa da parte della Sig.ra Dolci nella quale quest'ultima precisava che al suo arrivo nel circolo ippico le persone presenti erano: Isabella Polito, segretaria del circolo; il suo compagno, di cui non ricordava le generalità; un groom indiano che lavorava e abitava all'interno del maneggio; Antonella Canevaro, Paolo Allegrini, compagno di quest'ultima, il quale avrebbe guidato il trattore e Wilfredo Vitalone;

- successivamente, in data 26 luglio 2017, la Procura effettuava un sopralluogo presso il circolo ippico, ove procedevano anche all'audizione, quali persone informate sui fatti, dei Sig.ri Corrado Cappetta, Isabella Polito e Wilfredo Vitalone, i quali dichiaravano, rispettivamente, Corrado Cappetta, Presidente del circolo ippico "Febbre da cavallo": "*Sono stato avvertito telefonicamente da Antonella Canevaro o dal compagno Paolo Allegrini (…), durante la telefonata mi venne riferito che il cavallo era in difficoltà, presentava escoriazioni e poteva sbattere la testa nel tentativo di rialzarsi e dunque gli intervenuti si stavano adoperando per cercare di tirarlo fuori dal fosso con l'utilizzo di una* imbracatura *(…).* Il mezzo *con il quale è stato sollevato il cavallo è un trattore gommato con un sollevatore per rotoli di fieno (…)";* Wilfredo Vitalone, all'epoca dei fatti socio del circolo ippico: *" sono arrivato intorno alle 8:20 dopo essere stato contattato circa un'ora prima dalla sig.ra Polito che mi informava dell'accaduto. Al mio arrivo il cavallo era già stato tirato fuori dal fosso e si presentava adagiato sul fianco ed era circondato da tre veterinari, dalla sig.ra Polito, dal marito sig. Procopio e dai due grom dell'epoca (…) nonché dai sig.ri Canevaro e Allegrini*"; Isabella Polito, socia del circolo ippico e collaboratrice per la gestione amministrativa: "*giunta sul posto alle ore 8,00 con il marito Domenico Procopio, il cavallo era ancora nel fosso, steso su un fianco e cercava di rialzarsi senza riuscirci. Mio marito ha informato subito il sig. Cappetta che ci ha pregato di chiamare subito il veterinario di scuderia ed immediatamente dopo l'istruttrice Antonella Canevaro ed il compagno Paolo Allegrini (…). Subito dopo di noi è arrivato il sig. Paolo Allegrini con le imbracature che poi furono utilizzate. Successivamente è arrivata l'istruttrice Antonella Canevaro. Io non ero presente nel momento in cui il cavallo è stato sollevato dal fosso e non ricordo chi era alla guida del mezzo. All'arrivo dei veterinari, il cavallo era già stato tirato fuori (…). Da quanto ricordo il fosso era visibile in quanto l'erba era tagliata (…)*";

- - la Procura Federale, in data 19 settembre 2017, procedeva all'audizione, quale persona informata sui fatti, della Sig.ra Antonella Canevaro, all'epoca istruttrice presso il circolo ippico, la quale dichiarava:

"*qualcuno – non ricordo chi – mi ha contattato telefonicamente al cellulare erano circa le 08:00/08:30 (…). Al mio arrivo erano presenti il mio compagno Paolo e due grom (…). Mi pare ci fossero anche Isabella Polito e Domenico Procopio. Non ricordo esattamente la posizione di Pringles ma solo che si trovava a terra e non ricordo se fuori o dentro al fosso (…)*; *non sono in grado di specificare chi fosse presente nel momento in cui il cavallo è stato tirato fuori dal fosso (…)*; *ricordo che l'erba vicino al fossato era stata tagliata (…), l'erba corta mi pizzicava le caviglie*";

- - in data 28 settembre 2017 la Procura Federale procedeva altresì all'audizione, quali persone informate sui fatti, del Sig.ri Paolo Allegrini, Domenico Procopio e Valentina Dolci, i quali dichiaravano, rispettivamente, Paolo Allegrini, all'epoca socio del circolo e proprietario di un cavallo: "*svolgo attività di meccanico e inizio a lavorare alle ore 7.00 in un'officina (…). Quella mattina sono stato chiamato da Isa (…) verso le 07,30/8,00. Quando sono arrivato, 10 minuti dopo la chiamata, il cavallo stava dentro al fosso, era impanicato, non articolava più i posteriori, si agitava solo con gli anteriori nel tentativo di rialzarsi, ma non ci riusciva perché gli mancava la spinta del treno posteriore (…). Secondo me il cavallo andava tirato fuori dal fosso e così dissi (…)*; *poco dopo di me arrivò la mia compagna e c'era la sig.ra Isabella. Io comunque me ne dovetti andare per motivi di lavoro e non ero presente quando il cavallo è stato tirato fuori dal fosso. Non so chi abbia materialmente proceduto, ma presumo sia stato utilizzato il trattore. Quel giorno era presente anche il sig. Domenico Procopio in quanto ricordo di averlo visto sul piazzale quando sono arrivato. Io mi sono trattenuto non più di mezz'ora/45 minuti perché il mio datore di lavoro mi chiamò in ufficio e quando me ne andai il cavallo era ancora nel fosso. Il fosso era visibile perché l'erba era stata tagliata";* Domenico Procopio, socio e collaboratore del circolo ippico: *"sono arrivato la mattina intorno alle 8:30. Ero stato chiamato dal sig. Cappetta (…). Il cavallo era adagiato sul fosso con collo e testa fuori, o meglio a bordo canale, ed il posteriore all'interno del fosso. Il cavallo era fermo, a me sembrava semplicemente bloccato e non mi sembrava agitato. Quando sono arrivato io insieme a mia moglie Isabella erano già presenti il grom e basta. Il sig. Allegrini, da me chiamato dopo il mio arrivo, è arrivato pochi minuti dopo (…). Poi abbiamo tutti atteso l'arrivo della veterinaria, avvenuto circa un'ora dopo (…). Preciso che all'arrivo della veterinaria bionda il cavallo era ancora nel fosso. All'arrivo della sig.ra Dolci con il presunto compagno il cavallo era ancora nel fosso. Il veterinario ha provveduto a visitare il cavallo direttamente nel fosso. Dopo la visita la veterinaria ha suggerito di provare a tirarlo su. Ci ha spiegato come imbracarlo con l'utilizzo di fasce del maneggio ed abbiamo proceduto ad estrarlo dal fosso tramite l'utilizzo di un trattore, previo sollevamento. Le fasce dell'imbracatura erano posizionate sotto il costato ed il cavallo non era stato legato agli arti. Non ricordo chi conducesse il trattore. Successivamente, una volta estratto dal fosso, la veterinaria rilevava che il cavallo non riusciva a stare in piedi per mancanza di forza nel posteriore*"; Valentina Dolci: "*l'erba era alta come quella che si vede dalle fotografie (…); la mattina del fatto ho ricevuto una telefonata dalla mia istruttrice (…), erano circa le 8,50; sono arrivata sul posto con*

il mio compagno circa 45 minuti dopo (…). Al mio arrivo il cavallo era sdraiato sul fianco sinistro fuori dal fosso, aveva il muso tumefatto, escoriazioni agli arti e mi è stato riferito dalla stessa Antonella e da Isabella Polito che probabilmente ciò dipendeva dal fatto che era stato legato e trascinato fuori dal fossato con un trattore. Nell'occasione, il trattore era guidato dal sig. Paolo Allegrini, che insieme ad Antonella Canevaro aveva precedentemente legato delle corde/longhine agli arti di Pringles. In quel momento mi venne detto che durante la manovra erano presenti anche Isabella Polito e Domenico Procopio (…); *dopo l'arrivo della veterinaria Mascioni, il mio compagno è stato invitato dalla veterinaria stessa a reperire delle fasce idonee per un tentativo di sollevamento del cavallo (…). Al mio arrivo la mattina dei fatti era presente anche tale Migliorini, che mi venne riferito essere un veterinario (…)*";

- - la Procura Federale acquisiva, in data 29 settembre 2017, ulteriori informazioni da parte del Presidente del circolo ippico e, in data 9 ottobre 2017, documentazione fotografica trasmessa dalla Sig.ra Dolci, nonché dichiarazione scritta da parte del Sig. Francesco Paolo De Rosa, il quale precisava: "*alle ore 9:00 circa rientravo in casa con la mia compagna Valentina Dolci dopo una breve passeggiata con il nostro cane, quando troviamo registrate sul suo telefonino due chiamate perse ricevute dalla sig.ra Canevaro Antonella all'epoca istruttrice della mia compagna. Valentina la richiama immediatamente e viene informata che il cavallo non stava bene (…) e ci viene chiesto di recarci al maneggio (…). Arrivati al maneggio trovo che il cavallo giaceva su un fianco a circa 2 metri oltre il fossato nel quale era caduto, che si trovava senza alcuna protezione a delimitare l'area del maneggio (…). Erano presenti la sig.ra Elisa segretaria del maneggio, la signora Antonella Canevaro istruttrice, il signor Paolo Allegrini; alcuni groom, Wilfredo Vitalone e un certo dottor Migliorini (…). Ho chiesto per quale motivo il cavallo si trovava là se era caduto nel fosso e mi è stato risposto dal sig. Paolo che lo aveva personalmente imbracato per le zampe con delle funi (che ancora erano legate ad una zampa) e estratto dal fosso con l'aiuto di un forkclift, in quanto erano sprovvisti di fasce per il sollevamento idonee e specifiche per il sollevamento dei cavalli. Qualche minuto più tardi al nostro arrivo è arrivata sul posto la veterinaria Fiorenza Felici assistente della dottoressa Angela Mascioni, che era veterinario del cavallo Pringles (…)*";

- in pari data la Procura Federale procedeva all'audizione, quali persone informate sui fatti, della Dott.ssa Fiorenza Felici e della Dott.ssa Angela Mascioni. La prima dichiarava: "*arrivai sul posto tra le 9,30 e le 10,00 e il cavallo si trovava fuori dal fosso (…). Al mio arrivo erano presenti l'istruttrice Antonella Canevaro che io conosco personalmente, il veterinario dott. Migliorini con una sua assistente, il quale era arrivato circa cinque minuti prima di me (…). Erano presenti anche altre persone, mi pare uomini (…). Antonella Canevaro mi riferì che la mattina verso le 7,00 gli uomini di scuderia lo avevano trovato all'interno del fosso, che il personale del maneggio lo aveva trascinato fuori dal fosso con il trattore (non mi ha riferito i nominativi delle persone che materialmente se ne occuparono); a grandi linee mi disse che il cavallo era stato trascinato fuori dal fosso con delle lunghine legate alle zampe (…). Ricordo che l'erba era*

alta e che all'interno del fosso era schiacciata, così come fuori dal fosso, in prossimità del punto corrispondente alla scivolata del cavallo all'interno del fosso o al suo trascinamento fuori. Circa le modalità di imbracatura di un cavallo bloccato all'interno di un fosso, bisogna valutare caso per caso e comunque dopo aver verificato le condizioni del cavallo a seguito di visita veterinaria, all'esito della quale, se possibile tecnicamente, è preferibile sollevarlo dal petto con apposita imbracatura. Ove ciò non fosse percorribile (ad esempio, impossibilità di imbracare il cavallo dal petto, rottura costole, lesioni alla schiena, ecc.), si può anche pensare di legare gli arti e trascinarlo fuori, ma sempre con accortezze e sempre sotto il controllo di un veterinario che, in ogni caso, deve indicare le corrette modalità di fissaggio delle corde (ad esempio anche alla coda) e di trascinamento (ad esempio, prima dagli arti anteriori e/o dagli arti posteriori); ci sono casi in cui intervengono anche i pompieri per le difficoltà di intervento. Il cavallo presentava una evidente tumefazione a livello lombare (della groppa) e ciò indicava una lesione, presumibilmente, provocata dalla caduta; non sono state fatte lastre né autopsia, quindi non sono in grado di dire con certezza che tipo di struttura fosse interessata né il grado della lesione né il momento esatto in cui sia intervenuta (se al momento della caduta o dopo)"; la Dott.ssa Mascioni dichiarava: *"quando mi chiamarono, intorno alle 8,30 circa, il cavallo era già stato tirato fuori dal fosso, ma Antonella mi disse che non si rialzava ed era molto agitato (...). Nessuno mi aveva chiesto istruzioni su come fare per tirarlo fuori dal fosso, io sono stata contattata solo dopo e, quando arrivai sul posto, non ho nemmeno appurato bene come sia avvenuta la manovra. Mi raccontarono che il cavallo, all'interno del fosso, era a zampe all'aria, leggermente piegato su un fianco. In quella posizione, considerata la profondità del fosso, presumo che la manovra effettuata dal personale del maneggio sia stata non tanto un trascinamento, ma un sollevamento con il trattore (...). A mio parere le lesioni erano di gravità tale da poter essere state provocate solo a seguito della caduta da una certa altezza (o durante la caduta nel fosso o durante la manovra di estrazione dal fosso), mentre le escoriazioni erano probabilmente imputabili ad un trascinamento o al dimenarsi del cavallo all'interno del fosso. La manovra di 'incaprettamento' pre-sollevamento di solito si fa con il cavallo anestetizzato (come da video che esibisco), ma non escludo che nel caso di specie il cavallo fosse rimasto immobile a causa dello stato di shock in cui si trovava; infatti in tali casi i cavalli sono esausti e comunque non si dibattono*";

- la Procura Federale, previa autorizzazione della Procura Generale dello Sport alla proroga dei termini per le attività di indagini, procedeva in data 30 ottobre 2017 all'audizione dei Signori Gianluca Scatolini Migliorini, Michela Mestron e nuovamente di Corrado Cappetta, quali persone informate sui fatti, il quale ultimo, in particolare, precisava: "*la mattina dell'evento rimasi in contatto telefonico con Isa e Domenico che erano i miei referenti e ciò per organizzare il modo di tirare fuori il cavallo dal fosso; da quanto mi riferivano, sul posto erano presenti anche Paolo Allegrini, penso Antonella (...) persone delle quali io mi fidavo in quanto le ritengo competenti. Mi dissero che secondo loro era il caso di trovare delle cinghie e un*

trattore per cercare di tirare fuori il cavallo dal fosso e chiamare contemporaneamente il veterinario (...). Ho sostanzialmente delegato a loro l'attività di recupero (...). Il cavallo venne imbracato, sollevato con il trattore e tirato fuori dal fosso e adagiato a terra (...). Paolo Allegrini e Domenico Procopio possono essere più precisi in quanti presenti al momento dell'intervento con il trattore";

- raccolto ogni elemento di indagine e ravvisati gli estremi per promuovere azione disciplinare nei confronti dei Signori Isabella Polito, Domenico Procopio, Antonella Canevaro, Paolo Allegrini e Corrado Cappetta, la Procura Federale comunicava ai medesimi in data 12 febbraio 2018 la conclusione della fase di indagine nonché l'informativa dell'intenzione di deferimento "*per aver i medesimi approntato, in maniera del tutto avventata ed in assenza di specifiche competenze e mezzi adeguati, l'intervento di soccorso al cavallo Pringles; quest'ultimo, invero, pacificamente si trovava in una condizione di grave criticità, la quale imponeva ancora di più l'assistenza di un veterinario, l'utilizzo di tecniche idonee e mezzi utili a preservare, o comunque a non compromettere ulteriormente, le condizioni dell'animale o ad aumentarne inutilmente la sofferenza*";

- con riferimento alla specifica posizione del Sig. Corrado Cappetta, la Procura rilevava che "*il medesimo, in qualità di Presidente del Circolo, non solo non ammoniva i suddetti soggetti ad attivarsi solo dietro le istruzioni del veterinario (che, peraltro, egli stesso aveva esortato a chiamare subito), ma sostanzialmente li delegava a gestire la situazione, affidandosi a competenze che i medesimi pacificamente non avevano e pur sapendo che il maneggio non disponeva di attrezzature adatte a quel tipo di intervento*";

- in data 5 marzo 2018 i Signori Isabella Polito, Corrado Cappetta e Domenico Procopio, per il tramite del difensore, inviavano memoria difensiva, formulando, altresì, unitamente ai Signori Paolo Allegrini e Antonella Canevaro, istanza per essere interrogati;

- la Procura Federale in data 9 marzo 2018 procedeva all'interrogatorio dei predetti; in particolare, il Sig. Cappetta precisava "*(...) di aver delegato le operazioni di soccorso*", nel senso che i suoi "*interlocutori avrebbero dovuto adoperarsi solamente chiamando la proprietaria e i veterinari*"; la Sig.ra Polito dichiarava: "*quando il cavallo era dentro al fosso erano presenti Domenico Procopio, Paolo Allegrini e i due groom; poi mi sono allontanata (...) e quando sono tornata il cavallo era stato tirato fuori dal fosso, c'erano Allegrini, i groom, Domenico Procopio, Wilfredo Vitalone e mi sembra anche la Canevaro (...), era sola quando è arrivata. Non ricordo se Allegrini e Canevaro fossero presenti insieme vicino al cavallo fuori dal fosso (...). L'arrivo dei veterinari è stato successivo all'estrazione del cavallo dal fosso (...)*"; la Sig.ra Canevaro precisava "*di essere stata accompagnata quella mattina*" dal "*padre perché all'epoca*" era "*priva di macchina*" e che al suo arrivo aveva incontrato nel parcheggio il suo "*compagno Paolo Allegrini che stava per andarsene al lavoro*"; dichiarava altresì: "*ci intrattenemmo circa 10 minuti il tempo di raccontarmi quello che a grandi linee era successo. Poi insieme a mio padre sono andata verso il cavallo, cioè verso il fosso e lì il cavallo era già fuori, al di là del fosso, cioè dove dopo lo hanno trovato i veterinari (...)*"; il Sig.

Allegrini specificava che "*sul posto alle ore 7:20 erano presenti Domenico Procopio, Isabella Polito e il groom indiano Marco e un altro groom di origine italiana (...). Ci siamo mossi tutti dalla scuderia e siamo andati dove si trovava il cavallo che precisamente stava dentro al fosso con la testa verso la scuderia quindi stava appoggiato con il lato destro (...)*"; "*dopo la chiamata al sig. Cappetta, al quale comunicavo che secondo me il cavallo andava tirato fuori dal fosso, me ne andai tanto che alle 8:35 ero già in officina che dista circa 10 km dalla scuderia. Mentre mi dirigevo verso il parcheggio, circa 200m-250m dal fosso, ho incontrato la mia compagna Antonella Canevaro che era appena arrivata accompagnata dal papà (...)*. Confermo *di non aver guidato il trattore e di essermi trattenuto nel parcheggio con la mia compagna al massimo 10 minuti, il tempo di riferirle ciò che avevo visto (...)*";

- La Procura Federale riteneva di dover confermare l'intenzione di procedere al deferimento nei confronti di tutti gli indagati per violazione degli artt. 2, n. 2 e 10 dello Statuto FISE, dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE (nella parte in cui fa riferimento al comportamento foriero di dolore o anche solo di disagio non necessario all'animale), nonché del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, artt. 1 e 4, lett. b) e d) dell'Allegato 1 del Regolamento Veterinario;

- la Procura osservava, in particolare, nell'atto di deferimento depositato il 20 marzo 2018, che "*la fuoriuscita del cavallo dal paddock e la conseguente caduta del medesimo all'interno del fossato si appalesano circostanze del tutto accidentali e non riconducibili a responsabilità disciplinare dell'Amministratore della Società Sportiva Febbre da Cavallo né di altri; il ritrovamento del cavallo all'interno del fosso imponeva sicuramente un'attività di soccorso tanto tempestiva quanto adeguata; tuttavia, se è certo che il cavallo doveva essere aiutato ad uscire dal fosso, è altrettanto certo che, in una simile situazione, solo un veterinario avrebbe potuto stabilire se, quando e come fare, a seconda delle effettive condizioni di salute dell'equide; nel caso di specie, la manovra di estrazione dal fosso, seppur certamente predisposta in buona fede, venne eseguita in maniera avventata ed imprudente, senza le necessarie indicazioni veterinarie e senza idonea imbracatura (...)*". Rilevava, altresì, sulla base delle dichiarazioni degli altri soggetti sentiti, che i Signori Allegrini e Procopio avessero avuto "*un ruolo predominante nella gestione della situazione*";

- il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 21 marzo 2018, fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 17 aprile, disponendone la comunicazione agli incolpati ed alla Procura Federale;

- entro i termini prescritti venivano depositate memorie difensive, con le quali i Signori Polito, Cappetta e Procopio, per il tramite dell'Avv. Stefano Rossi, chiedevano di essere dichiarati esenti da responsabilità disciplinare "*per non aver commesso atti o fatti contrari alle norme indicate dalla Procura*", eccependo preliminarmente l'inammissibilità del procedimento disciplinare poiché attivato su denuncia presentata non immediatamente al momento dell'accadimento dell'illecito e sollevando sul punto eccezione di incostituzionalità dell'art. 3, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE, nella parte in cui non indica un

termine ragionevole per il deposito dell'atto di denuncia; parimenti il difensore della Sig.ra Canevaro, Avv. Lorenzo Maria Cioccolini, sollevava la medesima eccezione di inammissibilità/improcedibilità del giudizio per aver la segnalante presentato l'esposto a distanza di oltre due anni dall'evento, con conseguente e concreta compressione del diritto di difesa; nel merito chiedeva l'assoluzione della deferita, ricorrendo comunque l'esimente dello stato di necessità; in via subordinata, l'irrogazione di una misura alternativa alla sanzione o comunque di una sanzione ridotta al minimo, formulando altresì istanze istruttorie;

- all'udienza del 17 aprile 2018 comparivano per la Procura Federale l'Avv. Giorgia Pellerano e l'Avv. Marco Molaioli, unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro; i deferiti Corrado Cappetta, Isabella Polito, Domenico Procopio unitamente al loro difensore Avv. Rossi, Antonella Canevaro con il difensore Avv. Cioccolini, Paolo Allegrini, assistito dall'Avv. Ariniello, il quale depositava relativa procura alle liti;

- le parti procedevano alla discussione della causa;

- la Procura si riportava all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, precisando che "*non c'è contestazione sulla buona fede con la quale è stata effettuata l'attività di soccorso e ciò che è contestato è la manovra di recupero senza strumenti o cognizioni necessari né in presenza di un veterinario, anche interpellato telefonicamente*". Concludeva per l'applicazione della sanzione per ciascuno dei deferiti della sospensione per mesi 3, *ex* art. 6, lett. e) ed f);

- la difesa dei Signori Cappetta, Polito e Procopio si riportava alle eccezioni formulate nella memoria difensiva, rilevando, con riguardo al deferito Procopio, che quest'ultimo "*non ha mai negato di essere presente*". La Procura eccepiva che "*le norme del Regolamento di Giustizia vanno lette nella loro completezza. L'azione della Procura Federale è a tutela di un fatto rilevante o meno da un punto di vista disciplinare per la FISE. La denuncia non è anonima e la Procura la ritiene rilevante essendo nei termini di prescrizione (...). La mancanza di immediatezza di cui all'art. 3 R.G. potrebbe rilevare ai fini di un'eventuale azione nei confronti del soggetto che ha denunciato i fatti successivamente*". La difesa della Sig.ra Canevaro rilevava "*la mancanza del nesso di causalità tra le lesioni al cavallo e l'attività contestata (...)*, nonché "*l'assenza di accertamenti in ordine al nesso di causalità tra i comportamenti contestati e lo stato di salute del cavallo*". Contestava, altresì, l'uniformità delle richieste sanzionatorie poiché nell'atto di deferimento erano state diversificate le responsabilità. Concludeva riportandosi agli atti difensivi, insistendo sull'assunzione dei mezzi istruttori, con particolare riferimento alla prova testimoniale del padre della deferita Canevaro. Il difensore del Sig. Allegrini rilevava che le "*dichiarazioni del suo assistito sono sempre state coerenti*", chiedendo l'assoluzione del medesimo poiché non era presente al momento del fatto oggetto di contestazione. In subordine, l'irrogazione della sanzione minima;

- Il Tribunale ammetteva la richiesta di escussione del teste Giovanni Canevaro, rigettando le altre istanze istruttorie poiché ritenute irrilevanti. Rinviava quindi il procedimento all'udienza del 15 maggio 2018 per l'espletamento della prova testimoniale;

- a tale udienza comparivano per la Procura Federale l'Avv. Giorgia Pellerano e il Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro; la Sig.ra Antonella Canevaro con il difensore Avv. Cioccolini, nonché gli avvocati Rossi e Ariniello per gli altri deferiti, non presenti;

- il Tribunale procedeva all'identificazione del teste, Sig. Giovanni Canevaro, non tesserato FISE, il quale, alla domanda formulata nella memoria difensiva ("*Vero che in data 5 giugno 2015 ha accompagnato sua figlia sig.ra Antonella Canevaro al Circolo Ippico Febbre da Cavallo e, al momento in cui giungevate a piedi in prossimità del fosso in cui era caduto il cavallo Pringles di proprietà della sig.ra Dolci, il cavallo risultava essere già stato estratto dallo stesso fosso*"), rispondeva: "*siamo arrivati al maneggio, ci siamo fermati nel piazzale con Paolo Allegrini una decina di minuti prima delle 9. Io l'ho salutato e mi sono allontanato perché ho ricevuto una telefonata. Lui ha parlato con mia figlia. Ci siamo poi avviati in direzione della giostra e da lì si intravedeva il fosso con il cavallo steso a fianco al fosso, nell'erba, immobile*". Ad ulteriori domande formulate dal Tribunale, dalla Procura e dai difensori, il teste precisava: "*Il cavallo non era legato, era solo fermo. Non accompagno solitamente mia figlia. Stavamo andando da un'altra parte, mia figlia ha ricevuto una telefonata. L'ho accompagnata in maneggio dove non sarebbe dovuta andare quella mattina. Non so da chi abbia ricevuto la telefonata. Nei pressi del cavallo c'era la segretaria del maneggio e il marito; non ho visto il proprietario del maneggio. Non ricordo i nomi. Ho visto Allegrini nel piazzale e non ho incontrato nessuno, sono estraneo al maneggio, non conosco nessuno. La segretaria la vedevo quando andavo a prendere mia figlia. Anche il proprietario lo conosco perché lo vedo. Vado saltuariamente al maneggio. Dopo aver lasciato mia figlia sono andato via. L'ho accompagnata fino a dove era il cavallo e sono andato via. Mi occupavo di un centro benessere di mio figlio che apre alle 9. Non ricordo se l'erba fosse alta o tagliata. Il cavallo era marrone scuro. Non ho chiesto a nessuno cosa fosse successo perché sono andato via subito. Antonella non mi ha riferito cosa fosse accaduto nel tratto di strada tra il piazzale e la giostra*";

- il Tribunale invitava le parti a concludere, dichiarando l'inammissibilità della richiesta di deposito da parte dell'Avv. Rossi di ulteriore memoria difensiva, poiché tardiva *ex* art. 48 del Regolamento di Giustizia FISE. La Procura contestava l'attendibilità del teste "*poiché non tesserato*" e "*poiché il suo nominativo è stato fatto solo in seconda battuta*", rilevando, altresì, che "*nessuno degli altri sentiti ha fatto riferimento alla presenza del sig. Canevaro*". Richiamava le conclusioni già formulate all'udienza del 17 aprile, esprimendo parere non favorevole alla richiesta di misura alternativa formulata in via subordinata dalla difesa della Sig.ra Canevaro e meglio precisata nell'atto depositato in data 11 maggio 2018. La difesa dei deferiti Cappetta, Polito e Procopio, previe ulteriori contestazioni sull'attendibilità dell'esposto presentato dalla Sig.ra Dolci, concludeva riportandosi al verbale dell'udienza del 17 aprile, chiedendo, altresì, l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 9, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE. In ulteriore subordine, chiedeva l'applicazione della misura alternativa, *ex* art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE, come

precisata nel verbale di udienza, in ordine alla quale la Procura esprimeva parere non favorevole. La difesa della Sig.ra Canevaro, dopo aver rilevato che quest'ultima ha ritenuto di precisare la propria posizione quando è stata sentita dalla Procura quale deferita, concludeva come da verbale del 17 aprile, insistendo, in via subordinata, per l'applicazione della misura alternativa. Infine, la difesa del deferito Pellegrini si associava a quanto rilevato dagli altri difensori in ordine alle contraddizioni contenute nell'esposto della Sig.ra Dolci e concludeva riportandosi al verbale dell'udienza del 17 aprile;

- il Tribunale si riservava per la decisione.

MOTIVI

È necessario, in primo luogo, affrontare le questioni preliminari sollevate dalla difesa delle parti deferite.

In ordine alla eccepita inammissibilità del procedimento disciplinare "*attivato su denuncia presentata non immediatamente al momento dell'accadimento dell'illecito*", questo Tribunale ritiene l'eccezione infondata. La prescrizione contenuta nell'art. 3 del Regolamento di Giustizia FISE ("*Obbligo di denuncia*"), a mente della quale "*(…) i tesserati che comunque abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediata al Procuratore Federale*", deve essere collegata al successivo art. 65 ("*Prescrizione dell'azione*"), il quale indica i termini entro i quali il fatto disciplinarmente rilevante si estingue. Ebbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, le norme del Regolamento di Giustizia vanno lette nella loro completezza: *"L'azione della Procura Federale è a tutela di un fatto rilevante o meno da un punto di vista disciplinare per la FISE. La denuncia non è anonima e la Procura la ritiene rilevante essendo nei termini di prescrizione*". La mancanza di immediatezza di cui al predetto art. 3 potrebbe rilevare – eventualmente - ai fini di un'eventuale azione disciplinare nei confronti del soggetto che non ha sporto una denuncia tempestiva.

In ogni caso, il decorso del tempo, ove circoscritto entro i termini di prescrizione dell'azione, non pregiudica il diritto alla difesa, assolvendo la prescrizione ad una funzione ben precisa e garantista dei diritti dell'individuo, evitando cioè che un soggetto sia sottoposto, per un periodo di tempo indeterminato, al rischio di subire un procedimento (disciplinare e/o penale).

Per tali ragioni, e non solo, è del tutto destituita di fondamento anche l'istanza formulata dalla difesa dei Signori Polito, Cappetta e Procopio in ordine alla ritenuta "*illegittimità incostituzionale*" dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia nella parte in cui "*non indica un termine ragionevole per il deposito dell'atto di denuncia*".

Occorre evidenziare infatti, come più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport (*ex plurimis*, decisione n. 41/2016) e dalla giurisprudenza amministrativa (tra le altre, Tar Lazio, Roma, sez. I *ter*, sent. 22 agosto 2017, n. 9385) che le norme del codice della giustizia sportiva si caratterizzano per essere espressione di una tutela di natura giustiziale e non giurisdizionale. I provvedimenti disciplinari federali costituiscono

quindi esplicazione di attività amministrativa, così come le decisioni rese dal Collegio di Garanzia dello Sport.

In questo contesto, la questione di legittimità costituzionale – il cui sindacato è in ogni caso limitato alle sole fonti di rango primario, con esclusione quindi della normativa regolamentare - può sorgere nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale, precludendo, altresì, la giurisprudenza costituzionale agli stessi organi giurisdizionali di rivolgersi alla Corte nel caso in cui l'attività posta in essere sia di natura amministrativa.

Procedendo, quindi, ad esaminare, nel merito, le eccezioni sollevate dalle rispettive difese dei deferiti, tese a dimostrare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità dei medesimi rispetto agli addebiti sollevati dalla Procura Federale, le stesse, dall'analisi del corredo probatorio, solo in parte risultano infondate.

La Procura Federale ha deferito i Signori Corrado Cappetta, Isabella Polito, Domenico Procopio, Antonella Canevaro e Paolo Allegrini per specifici e circoscritti comportamenti, ovvero "*per aver i medesimi approntato, in maniera del tutto avventata ed in assenza di specifiche competenze e mezzi adeguati, l'intervento di soccorso al cavallo Pringles; quest'ultimo, invero, pacificamente si trovava in una condizione di grave criticità, la quale imponeva ancora di più l'assistenza di un veterinario, l'utilizzo di tecniche idonee e mezzi utili a preservare, o comunque a non compromettere ulteriormente, le condizioni dell'animale o ad aumentarne inutilmente la sofferenza*", in violazione dei generali doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE e di quelli specifici di cui al comma 2, lett. a), nonché delle norme contenute nell'All. 1 del Regolamento Veterinario FISE (Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo).

Nel caso di specie emerge, senza dubbio alcuno, l'assenza del cd. governo del rischio finalizzato ad adottare, attraverso una previa individuazione e valutazione dei rischi – anche solo potenziali – connessi alla gestione di un circolo ippico, adeguate e tempestive misure atte a fronteggiare la situazione di rischio concretamente verificatasi.

La determinazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia, cioè la condotta da tenere in un dato momento, non sono tipizzate per ogni agire umano e devono sicuramente essere analizzate caso per caso, con necessario riferimento al c.d. agente modello, soggetto che idealmente avrebbe dovuto porre in essere l'azione più idonea volta a scongiurare o, almeno, a ridurre un evento dannoso. E' evidente, infatti, che nessun soggetto che ponga in esser un'azione di soccorso voglia, nel senso giuridico della volontarietà, provocare un danno ulteriore al soggetto soccorso. Tale considerazione, tuttavia, non può, *sic et simpliciter*, escludere la possibilità che, comunque, l'intervento in soccorso possa provocare effettivamente un danno maggiore perché posto in essere con un'insieme di azioni autonomamente determinate e distanti da quella condotta diligente che nella medesima circostanza ci si attende dal sopra menzionato agente modello. Un comportamento, infatti, può definirsi negligente o, come nel caso, imprudente anche quando la regola

cautelare imponga di astenersi dall'agire personalmente senza le necessarie conoscenze o i necessari mezzi di soccorso. Il dato oggettivo ed incontestabile della vicenda è che nessun mezzo idoneo al soccorso del cavallo, in quel dato momento ed in quella circostanza, è stato posto in essere nell'interesse dell'animale, circostanza dalla quale sicuramente non può non discendere una responsabilità dei deferiti per aver agito con imprudenza.

Il ritrovamento del cavallo Pringles all'interno del fosso imponeva, infatti, un'attività di soccorso tempestiva ed adeguata, tramite l'assistenza e le istruzioni del veterinario o comunque di personale qualificato e competente (ad es., i Vigili del Fuoco appositamente addestrati per intervenire anche nelle operazioni di salvataggio degli animali).

Invece, la manovra di estrazione dal fosso - "*seppur certamente predisposta in buona fede*", come evidenziato dalla Procura nell'atto di deferimento – è stata eseguita in maniera avventata ed imprudente, senza le necessarie indicazioni veterinarie e senza idonea imbracatura.

Sotto tale profilo assumono particolare rilevanza probatoria le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dalle veterinarie, Dott.ssa Fiorenza Felici e Dott.ssa Angela Mascioni, quali persone informate sui fatti.

La prima afferma: "*(...) Antonella Canevaro mi riferì che la mattina verso le 7,00 gli uomini di scuderia lo avevano trovato all'interno del fosso, che il personale del maneggio lo aveva trascinato fuori dal fosso con il trattore (non mi ha riferito i nominativi delle persone che materialmente se ne occuparono); a grandi linee mi disse che il cavallo era stato trascinato fuori dal fosso con delle lunghine legate alle zampe (...). Circa le modalità di imbracatura di un cavallo bloccato all'interno di un fosso, bisogna valutare caso per caso e comunque dopo aver verificato le condizioni del cavallo a seguito di visita veterinaria, all'esito della quale, se possibile tecnicamente, è preferibile sollevarlo dal petto con apposita imbracatura. Ove ciò non fosse percorribile (ad esempio, impossibilità di imbracare il cavallo dal petto, rottura costole, lesioni alla schiena, ecc.), si può anche pensare di legare gli arti e trascinarlo fuori, ma sempre con accortezze e sempre sotto il controllo di un veterinario che, in ogni caso, deve indicare le corrette modalità di fissaggio delle corde (ad esempio anche alla coda) e di trascinamento (ad esempio, prima dagli arti anteriori e/o dagli arti posteriori); ci sono casi in cui intervengono anche i pompieri per le difficoltà di intervento (...)".*

La Dott.ssa Mascioni precisa: *"(...) nessuno mi aveva chiesto istruzioni su come fare per tirarlo fuori dal fosso, io sono stata contattata solo dopo e, quando arrivai sul posto, non ho nemmeno appurato bene come sia avvenuta la manovra. Mi raccontarono che il cavallo, all'interno del fosso, era a zampe all'aria, leggermente piegato su un fianco. In quella posizione, considerata la profondità del fosso, presumo che la manovra effettuata dal personale del maneggio sia stata non tanto un trascinamento, ma un sollevamento con il trattore (...). A mio parere le lesioni erano di gravità tale da poter essere state provocate solo a seguito della caduta da una certa altezza (o durante la caduta nel fosso o durante la manovra di estrazione dal fosso), mentre le escoriazioni erano probabilmente imputabili ad un trascinamento o al dimenarsi del*

cavallo all'interno del fosso. La manovra di 'incaprettamento' pre-sollevamento di solito si fa con il cavallo anestetizzato (come da video che esibisco), ma non escludo che nel caso di specie il cavallo fosse rimasto immobile a causa dello stato di shock in cui si trovava; infatti in tali casi i cavalli sono esausti e comunque non si dibattono".

Nell'individuazione delle rispettive responsabilità dei deferiti, questo Tribunale – seguendo i parametri costantemente richiamati dal Collegio di Garanzia dello Sport in ordine al grado di prova richiesto nell'ordinamento sportivo per poter ritenere sussistente una violazione ("*comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio"*) – ritiene che sia stata raggiunta la prova nei confronti dei Signori Cappetta, Procopio e Allegrini, alla luce delle risultanze probatorie acquisite.

Il Sig. Corrado Cappetta, quale Presidente del circolo ippico "Febbre da cavallo", e dunque titolare di una posizione di garanzia che si fonda, a livello sostanziale, sulla sussistenza di un ruolo decisorio ed organizzativo rispetto alle strutture poste sotto la sua direzione in relazione alle norme oggetto di violazione, si è limitato a delegare la gestione della situazione, affidandola a persone (i Signori Procopio e Allegrini) prive delle qualifiche e competenze richieste nel caso di specie, concorrendo così con queste ultime nella medesima responsabilità sotto il profilo disciplinare sportivo.

Per quanto riguarda invece la posizione delle Signore Isabella Polito e Antonella Canevaro, questo Tribunale, sulla base delle risultanze degli interrogatori svolti nel corso delle indagini e della prova testimoniale espletata nel corso del presente procedimento, elementi tutti valutati secondo lo standard probatorio enunciato, ritiene non possa raggiungersi una ragionevole certezza sulla effettiva partecipazione e quindi colpevolezza delle predette deferite in relazione ai comportamenti oggetto di contestazione.

In ordine alle sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti di tutti i deferiti, sospensione per mesi tre, *ex* art. 6, comma 1, lett. e) ed f) del Regolamento di Giustizia FISE, questo Tribunale, nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità della sanzione, di cui al successivo art. 7, lett. c), ritiene di dover applicare, limitatamente alla posizione dei Signori Corrado Cappetta, Domenico Procopio e Paolo Allegrini, la sanzione della censura, *ex* art. 6, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riconosciuta la responsabilità dei deferiti Corrado Cappetta, Domenico Procopio e Paolo Allegrini per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché degli artt. 1 e 4, lett. b) e d), di cui all'All. 1 del Regolamento Veterinario FISE (Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo), per le motivazioni sopra esposte

APPLICA

ai Signori Corrado Cappetta, Domenico Procopio e Paolo Allegrini la sanzione della censura, *ex* art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE.

ASSOLVE

le Signore Isabella Polito e Antonella Canevaro**.**

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 14 giugno 2018.

Presidente relatore: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Anna Cusimano

Componente: F.to Avv. Gianpiero Orsino